

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale.

Numero 10–2021

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E AMBIENTE.

Il **14 settembre 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 27/2021) una legge di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di Governo del territorio, Viabilità, Lavori pubblici, Appalti, Trasporti e Ambiente. Si tratta di una legge senza impatto sul bilancio regionale con la quale la Giunta regionale adotta disposizioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione, o adeguamento alla normativa europea e statale, della normativa regionale afferente ad un determinato gruppo di materie. Nel caso di specie la legge approvata si suddivide in 3 Capi.

Il Capo I, contiene alcune disposizioni in materia di Governo del territorio tra le quali si annovera quella che destina una parte delle oblazioni derivanti dal condono edilizio, oltre che ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale, ad interventi di riqualificazione urbana nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, previsti dalla legge regionale n. 14 del 2017 per il contenimento di consumo di suolo (art.1) e quella che proroga al 22 aprile 2022 i termini fissati per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali allo specifico Disciplinare tecnico approvato dalla Giunta regionale per i comuni ricadenti nel Sito Unesco Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene(art.3).

Il Capo II reca norme di semplificazione e adeguamento in materia di Viabilità, Lavori pubblici e Appalti, tra le quali sono da menzionare alcune modifiche del procedimento relativo alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici ed in materia di commissioni collaudatrici (artt.7 e 8), nonché l'esenzione dalla ritenuta dello 0,5% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi nel caso di pagamenti relativi ai contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria(art.9).

Il Capo III, infine, riguarda l'Ambiente e il Trasporto pubblico. In particolare, l'art. 12 detta disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea, consentendo ai titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi di sospendere, a determinate condizioni, l'esercizio dell'attività (non oltre 31 dicembre 2023) e procedere, nel caso di trasporto per via di terra, all'alienazione del mezzo; gli artt. da 13 a 15 contengono modifiche alla disciplina dei servizi atipici, e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alle leggi regionali n. 46 del 1994 e n.11 del 2009. In particolare, in entrambe le citate normative viene prevista, oltre alla cadenza annuale per l'effettuazione delle verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio delle predette attività di trasporto, la necessità della disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto ovvero, per le imprese non aventi sede legale nel territorio della regionale, la costituzione di una unità locale; l'art. 20, sostanzialmente, contiene una ricognizione della normativa applicabile per l'esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.

La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioiveneto.it/leggi-regionali.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018".

Il **14 settembre 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 28/2021) due modifiche dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". La prima riguarda i termini di rimborso dei finanziamenti concessi per progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, che passano da 10 a 15 anni. La seconda riguarda l'obbligo per il beneficiario di prestare, a favore della Regione del Veneto, specifica garanzia fideiussoria almeno pari al finanziamento regionale, garanzia che ora può essere anche di tipo ipotecario, inoltre vengono escluse dall'obbligo le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioiveneto.it/leggi-regionali.

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglioiveneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981